

ATTO N. DD 1823

DEL 26/04/2022

Rep. di struttura DD-UA0 N. 100

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE**

OGGETTO: COMUNE DI BUINO - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' E OSSERVAZIONI.

Premesso che per il **Comune di Bruino**, la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 69-22736 del 10/02/1993 e successivamente modificato con Variante approvata con deliberazione G.R. n. 20-2116 del 7/02/2006 [BURP n. 7 del 16/02/2006];
- ha approvato, ai sensi della L.R. 1/2007, la Variante Strutturale n. 2 al P.R.G.C. vigente di adeguamento al P.A.I., con deliberazione del C.C. n. 50 del 20/07/2015 [BURP n. 31 del 06/08/2015];
- ha approvato sette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con Deliberazione del C.C. n. 6 del 17/02/2022, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 14/03/2022 prot. 3356 (ns. prot. 37394 del 16/03/2022), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma del citato articolo 17; (*Prat. n. VP 006/2022*);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 3.362 abitanti al 1971; 5.771 abitanti al 1981; 6.135 abitanti al 1991, 7.308 abitanti al 2001, 8.479 abitanti al 2011 e 8.453 al 2021, dati che evidenziano un trend demografico in aumento fino al 2011, con una modesta flessione nell'ultimo periodo;
- superficie territoriale di 557 ettari, dei quali: 550 di pianura e 7 ettari di montagna; 555 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e i restanti 2 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25%; è altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una modesta porzione della superficie comunale, pari a circa 9 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 3 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT SUD", costituita da 18 Comuni;
- è compreso nell'Ambito 13 di approfondimento sovracomunale di "AMT – S.O.", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed

escludendone altri);

- ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. del PTC2 il Comune non è inserito in un Ambito di Diffusione Urbana e non è segnalato tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ai sensi dell'articolo 24 e 25 delle N.d.A. il PTC2 non classifica il Comune come Ambito Produttivo di I o II livello; riconosce una zona produttiva con la presenza di una azienda principale;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali S.P. 589 dei laghi di Avigliana e dalla S.P. 183 di Bruino; è interessato dal progetto di viabilità 30.1 di cui alla tavola 4.3 del PTC2; è attraversato da 5,9 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Sangone e del Torrente Piossasco; la banca dati sul dissesto idrogeologico evidenzia 21,4 ettari di dissesti areali; il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" evidenzia circa 20 ettari interessati dalle fasce A-B-C del PAI;
- tutela ambientale: una porzione territoriale pari a 17,5 ettari è compresa nel "Parco Regionale del Po Torinese, asta del Sangone"; è interessato da fasce perifluviali per 18 ettari e da corridoi di connessione ecologica per 1,4 ettari;

preso atto che il P.R.G.C. del Comune di Bruino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso altresì atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C.vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 6 del 17/02/2022 di adozione della Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate [cfr. la *Relazione Illustrativa*]:

- a) a seguito dell'acquisizione da parte del Comune della porzione più rilevante del parco del Castello, si modifica la norma specifica contenuta nella scheda della Cellula microurbana 5 delle Norme del Centro Storico, svincolando il recupero del parco da quello contestuale del castello;
- b) modifiche ed integrazioni alle Norme di Attuazione vigente, di carattere meramente attuative-gestionali;
- c) gli elaborati adottati e trasmessi comprendono: la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77; la verifica di coerenza con il vigente Piano Paesaggistico Regionale; la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000; la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010); la dichiarazione che l'ambito considerato dalla Variante non comprende aree gravate da usi civici;

verificato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R.n.3/2013, la deliberazione C.C. n. 6/2022 di adozione della Variante **non contiene** " ... la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e agli eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

rilevato che gli immobili considerati sono tutelati dal vigente PPR, si prende atto che l'Amministrazione Comunale ha richiesto il prescritto parere alla competente Soprintendenza;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29 aprile 2022;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n.3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: *"...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati..."*;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3 articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del Suolo"*;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di

accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art.1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del Vice Sindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti", successivamente aggiornato, a seguito della modifica della struttura organizzativa dell'Ente e la costituzione della nuova funzione specializzata denominata "Urbanistica e Copianificazione", integrato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 187del30/12/2021;

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C. vigente del Comune di Bruino, adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 17/02/2022, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di formulare**, in merito al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) le seguenti **osservazioni**: **A)** di integrare la norma specifica contenuta nella nuova scheda della *Cellula microurbana 5 delle Norme del Centro Storico*, in relazione alla fruizione pubblica della porzione di parco considerata, al fine di limitare gli interventi alle sole strutture rimovibili e congruenti con le alberature esistenti, ad usi e attività culturali e di intrattenimento non invasivi in termini di inquinamento acustico e dell'apparato arboreo del parco, garantendo altresì la migliore condizione di accessibilità pedonale; **B)** trattandosi di un contesto classificato dal P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, visti i contenuti della Variante, si richiede di approfondire con adeguata documentazione il rispetto dei limiti di cui alla lettera h) del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che recita "*h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.*";

- C) in riferimento ai contenuti della deliberazione di adozione della Variante, si richiama il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene..... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", si chiede, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di riportare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo quanto sopra richiesto, riproponendo con le opportune verifiche quando riportato in tal senso nelle tabelle della *Relazione Illustrativa*; **D)** l'atto di adozione della Variante risulta privo di due elementi essenziali e non derogabili come di seguito precisato: **d1)** la deliberazione di approvazione dovrà dichiarare espressamente nel dispositivo la conformità "*agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...*" come previsto dall'art. 17 comma 1bis della L.R. 56/77; **d2)** occorre ottemperare a quanto prescritto dal comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R.22/03/219 n. 4/R: "*... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.*"; **E) a titolo di apporto collaborativo, si segnalano i seguenti rilievi formali:** la documentazione di Variante adottata e trasmessa è estremamente sintetica, in sede di approvazione si suggerisce di allegare gli elaborati di Piano in forma integrale (vigente e in variante), le Norme di Attuazione vigenti nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Variante; **F) Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.:** La "Funzione Specializzata Valutazioni Ambientali - VAS e VIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, **ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del "Documento tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S.": pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "*In caso di silenzio l'iter procede*";**
3. **di trasmettere** al Comune di Bruino la presente determinazione per i successivi provvedimenti dicompetenza.

Torino, 26/04/2022

IL DIRIGENTE (URBANISTICA E COPIANIFICAZIONE)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo